SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
2 ottobre 1986 *

Nella causa 75/85,

V. R., ex dipendente in prova della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Guido Napoletano e Giulio Ippolito, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Blanche Moutrier, 16, av. de la Porte Neuve,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Guido Berardis, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del medesimo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione di licenziamento e il risarcimento dei danni,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot, e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza e a seguito della fase orale, svoltasi il 13 marzo 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1986,

* Lingua processuale: l'italiano.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1985, il sig. V. R., ex dipendente in prova della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso, in sostanza, all'annullamento della decisione 19 luglio 1984, con cui la Commissione lo ha licenziato al termine del periodo di prova, all'annullamento della decisione sul reclamo e di ogni atto preparatorio nonché al risarcimento dei danni materiali e morali.

2 Il ricorrente, laureato in fisica e specializzato in statistica, partecipava con successo al concorso generale COM/A/313, bandito dalla Commissione per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di grado A7 e A6. Nel bando di concorso si precisava che le funzioni da svolgere consistevano nell'« attendere, in base a direttive generali, a compiti di concezione, di studio o di controllo relativi all'attività delle Comunità nel campo economico ». Fra le varie opzioni offerte il ricorrente aveva scelto, nell'atto di candidatura, « econometria e statistica » e « macroeconomia, ivi compresa la politica monetaria e fiscale ».

3 Con avviso COM/305/82, la Commissione dichiarava vacante un posto di amministratore di grado A7/6 presso il servizio specializzato « Prestiti comunitari: sviluppo degli strumenti ». Il 2 agosto 1983 il R. veniva nominato, con effetto dal 15 luglio 1983, dipendente in prova di grado A6 presso il suddetto servizio. Tuttavia, poiché l'amministrazione aveva deciso, il 1° agosto 1983, di trasferire il posto di cui trattasi, del pari con effetto dal 15 luglio 1983, alla divisione « Proiezioni a medio termine », il ricorrente iniziava effettivamente il periodo di prova presso detta divisione.

4 Il 21 marzo 1984 il competente superiore gerarchico del ricorrente redigeva il rapporto sul periodo di prova prescritto dall'art. 34, n. 2, dello statuto del personale, nel quale dichiarava in sostanza che il R. non era idoneo a svolgere i compiti inerenti alle sue funzioni. Nel commento a detto giudizio il superiore gerarchico

affermava che « il sig. R. possiede indubbiamente elevate qualifiche in statistica matematica e in tecnica di analisi dei dati », ma « le sue cognizioni in materia di macroeconomia sono (...) più limitate e la sua capacità di redigere relazioni scritte si è dimostrata insufficiente ». Rilevava inoltre che « le capacità del sig. R. non gli consentirebbero di inserirsi adeguatamente nel contesto delle attività essenziali della direzione generale, cioè gli studi di politica economica e le relative relazioni scritte ». Il superiore gerarchico raccomandava pertanto il licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova.

5 Di conseguenza, il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava al ricorrente, con lettera 18 aprile 1984, che alla luce del rapporto sul periodo di prova non poteva che licenziarlo, ma che l'amministrazione era disposta ad offrirgli un'ulteriore occasione di dimostrare le sue capacità professionali affidandogli « un'analisi comparata di natura statistica » da effettuare, sotto il controllo di due tutori, durante un periodo supplementare di tre mesi. Il ricorrente accettava la proposta e l'amministrazione, con lettera 25 aprile 1984, gli trasmetteva la descrizione dello studio affidatogli.

6 Il 10 luglio 1984 i suddetti tutori presentavano il loro rapporto. Essi ammettevano che il R. possedeva le cognizioni teoriche necessarie per effettuare il tipo di studio di cui trattasi ed aveva tentato di proporre delle soluzioni al problema sottopostogli. A loro avviso, però, lo studio dimostrava una « mancanza di spirito di sintesi che si manifesta nella difficoltà di distinguere l'essenziale dall'accessorio », una « mancanza di visione d'insieme che impedisce di riconoscere, al di là delle statistiche, il significato economico dei fenomeni osservati » nonché « l'uso eccessivo di un linguaggio scientifico poco comprensibile ». Pertanto, i tutori concludevano che lo studio « non permette di trarre le conclusioni operative che potrebbe attendersi un utilizzatore ».

7 Con decisione 19 luglio 1984 l'autorità che ha il potere di nomina licenziava il ricorrente con effetto dal 31 agosto 1984, tenuto conto dei giudizi espressi sulla sua idoneità e sul suo rendimento nel rapporto sul periodo di prova e di quelli formulati, alla fine del periodo di prova supplementare, sullo studio da lui effettuato. Dai giudizi suddetti emergerebbe che il R. « non ha dato prova di qualità

professionali sufficienti per essere nominato in ruolo nel grado corrispondente al suo posto ».

8 Dopo aver presentato, in base all'art. 90, n. 2, dello statuto, un reclamo, respinto con decisione della Commissione 13 dicembre 1984, il Raganelli ha proposto il presente ricorso.

Sulla domanda di annullamento del provvedimento di licenziamento

9 Per quanto riguarda la domanda di annullamento del provvedimento di licenziamento e degli atti preparatori e confermativi dello stesso, i mezzi dedotti dal ricorrente corrispondono, in sostanza, a tre tipi di censure, e cioè: vizi inficianti la motivazione degli atti impugnati, violazione dell'art. 4 dello statuto e del principio di non discriminazione e violazione dell'art. 34 dello statuto.

10 In primo luogo, il ricorrente deduce che la motivazione degli atti impugnati è contraddittoria e viziata da errore manifesto. Nel rapporto 21 marzo 1984 sul periodo di prova si sarebbe omesso di indicare le cognizioni di cui egli sarebbe insufficientemente dotato. La motivazione del rapporto 10 luglio 1984, poi, sarebbe contraddittoria, in quanto vi si rimproverebbe al ricorrente la mancanza di spirito di sintesi, mentre gli sarebbe stato affidato il compito di effettuare un'analisi e non una sintesi del problema sottopostogli. A torto, inoltre, si rileverebbe nel suddetto rapporto l'uso eccessivo di un linguaggio scientifico nella redazione dello studio affidatogli. A sostegno di tali asserzioni il ricorrente ha prodotto i giudizi formulati sul suo studio da due professori universitari. Egli chiede inoltre che la Corte disponga, eventualmente, una perizia sulla qualità scientifica di detto studio.

11 La Commissione osserva innanzitutto che l'amministrazione deve esprimere un giudizio complessivo sull'idoneità del dipendente in prova a svolgere determinate mansioni. Essa nega poi che vi sia contraddizione tra i giudizi contenuti nel rapporto 10 luglio 1984 ed il compito affidato dall'amministrazione al ricorrente: sarebbe infatti inconcepibile, considerati gli scopi del servizio, effettuare un'analisi senza pervenire a soluzioni concrete. Infine, la Commissione sostiene che l'inidoneità del ricorrente a lavorare in un'amministrazione è confermata dalla sua incapacità di esprimersi in maniera adeguata. A questo proposito, essa precisa che si

tratta di valutare non solo la qualità scientifica del lavoro effettuato, ma anche la sua efficacia nell'ambito di una pubblica amministrazione.

12 Si deve in primo luogo ricordare che a tenore dell'art. 25, 2° comma, dello statuto le decisioni « prese (...) a carico » del dipendente « devono essere motivate ». Secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo della motivazione mira a consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e a fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no fondata. Nel caso specifico della decisione di non nominare in ruolo il dipendente in prova la motivazione deve far emergere le considerazioni essenziali che hanno indotto l'istituzione a concludere che le qualità ed il comportamento del dipendente in prova non ne giustificano la nomina in pianta stabile.

13 Nella fattispecie, dalla motivazione della decisione 19 luglio 1984, letta congiuntamente ai giudizi espressi sulle qualità professionali del ricorrente nei rapporti 21 marzo e 10 luglio 1984 dell'amministrazione, ai quali essa fa riferimento, emerge che la Commissione si è basata su di un complesso di dati relativi all'idoneità dell'interessato a svolgere adeguatamente le sue mansioni ed alla qualità del suo lavoro. L'analisi di detti dati rende manifesto che le insufficienze addebitate all'interessato riguardano sia le sue cognizioni sia la sua capacità di redigere relazioni. Pertanto, negli atti impugnati sono indicate con chiarezza le ragioni per le quali la Commissione ha giudicato che la nomina in ruolo del ricorrente non fosse conforme all'interesse del servizio.

14 Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, da questa motivazione non emergono né contraddizioni né errori di fatto manifesti. Infatti, i rapporti 21 marzo e 10 luglio 1984, anche se concordano fra loro quanto al riconoscimento delle elevate qualifiche dell'interessato nel campo delle statistiche, rilevano però limitate cognizioni di macroeconomia e soprattutto l'insufficiente capacità di redigere relazioni. Né si può invocare, in questo contesto, il fatto che nel rapporto 10 luglio 1984 si rilevi la mancanza di spirito di sintesi, mentre lo studio affidato al ricorrente avrebbe avuto natura analitica: infatti, l'analisi e la sintesi sono i due metodi fra loro complementari che consentono di risolvere il problema posto dallo studio di cui trattasi, cioè di trarre da dati statistici conclusioni sul piano economico.

15 Il giudizio sui meriti dei dipendenti rientra esclusivamente nel potere discrezionale dell'amministrazione. Esso, pertanto, non può essere infirmato da perizie intese a dimostrare la qualità scientifica dello studio di cui è causa. Di conseguenza, non vi è motivo, per la Corte, di prendere in considerazione le perizie prodotte a questo scopo dal ricorrente né di disporre una perizia sullo studio suddetto.

16 Poiché il ricorrente non ha provato che la motivazione degli atti impugnati è contraddittoria o viziata da errore manifesto, questo mezzo dev'essere disatteso.

17 In secondo luogo, il ricorrente deduce che la sua assegnazione alla divisione « Proiezioni a medio termine » è in contrasto con l'art. 4, 2° comma, dello statuto poiché il posto di cui trattasi non ha costituito oggetto dell'avviso di posto vacante prescritto da detta disposizione. Infatti, l'avviso di posto vacante COM/305/82 si sarebbe riferito ad un posto di amministratore presso il servizio specializzato « Prestiti comunitari: sviluppo degli strumenti ». Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto essere nominato presso quest'ultimo servizio. Il R. sostiene inoltre che la modifica della sua assegnazione viola il principio di non discriminazione giacché ha fatto sì che egli effettuasse il periodo di prova in un posto meno corrispondente alle sua capacità.

18 A questo proposito si deve rilevare che, come ha sottolineato la Commissione, l'art. 4 dello statuto riguarda la pubblicità interna dei posti vacanti. Esso dev'essere letto congiuntamente all'art. 29, n. 1, dello statuto, il quale stabilisce l'ordine in cui l'istituzione deve esaminare le varie possibilità di coprire i posti vacanti, dando al personale delle Comunità la precedenza sui candidati esterni. Poiché la disposizione dello statuto considerata ha quindi lo scopo di garantire la tutela degli interessi del personale dell'istituzione, i candidati esterni, come il ricorrente, non possono avvalersi dell'eventuale infrazione della stessa.

19 È del pari inaccoglibile la censura, mossa dalla Commissione, di aver assegnato il ricorrente ad un posto non corrispondente alle sue capacità, in spregio del principio della parità di trattamento. Non è infatti provato che le funzioni assegnate al ricorrente non corrispondessero alla descrizione delle funzioni contenuta nel bando relativo al concorso COM/A/313, in esito al quale egli era stato assunto. Invero, è assodato che sia la sfera di attività della divisione alla quale l'interessato era assegnato « proiezioni a medio termine » sia, in particolare, l'oggetto dello stu-

dio statistico da effettuare nel periodo di prova supplementare rientrano in una almeno delle opzioni indicate nel bando di concorso e scelte dal ricorrente nell'atto di candidatura, e precisamente nell'opzione « econometria e statistica ».

20 Di conseguenza, anche il mezzo relativo alla violazione dell'art. 4, 2° comma, dello statuto e del principio di non discriminazione dev'essere disatteso.

21 In terzo luogo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 34, n. 1, dello statuto, che fissa in nove mesi la durata del periodo di prova nel caso dei dipendenti di categoria A. Detto periodo, stabilito dallo statuto, non potrebbe essere prolungato, nemmeno con il consenso dell'interessato, salvo che in una delle ipotesi tassativamente contemplate dalla predetta disposizione, nessuna delle quali ricorrerebbe però nella fattispecie.

22 La Commissione ribatte che il prolungamento del periodo di prova è stato deciso nell'interesse e con il consenso del ricorrente che, altrimenti, sarebbe stato licenziato al termine del periodo di nove mesi, in base al rapporto 21 marzo 1984. Lo statuto non osterebbe a che, per motivi di equità, l'amministrazione adotti un atteggiamento più favorevole ai dipendenti.

23 A questo proposito si deve ricordare che, come emerge da quanto sopra considerato, le carenze nella competenza e nel rendimento del ricorrente, evidenziate nel rapporto 21 marzo 1984 sul periodo di prova, erano sufficienti per sconsigliare la sua nomina in ruolo al termine del periodo di prova prescritto dallo statuto. La decisione di prolungare il periodo di prova in deroga all'art. 34, n. 1, dello statuto — per la quale il ricorrente ha dato il suo consenso — è stata quindi adottata a suo favore, allo scopo di offrirgli un'ulteriore possibilità di dar prova di qualità professionali non dimostrate soddisfacentemente nel periodo contemplato dallo statuto.

24 Pertanto, il ricorrente non può eccepire un'eventuale illegittimità, consistente nell'adozione della decisione di cui trattasi, poiché questa gli ha attribuito un vantaggio che egli ha liberamente accettato. Il mezzo relativo alla violazione dell'art. 34, n. 1, dello statuto dev'essere quindi, anch'esso, disatteso.

25 Per questo motivo la prima domanda proposta dal ricorrente dev'essere respinta.

Sulla domanda di modifica della motivazione del provvedimento di licenziamento

26 Poiché la domanda principale intesa all'annullamento degli atti impugnati non ha avuto successo, si deve esaminare la domanda, presentata in subordine, con la quale il ricorrente chiede che la motivazione degli atti suddetti venga modificata in senso non diffamatorio. Con questa domanda il ricorrente mira in sostanza a far vietare alla Commissione di affermare che egli difettava delle qualità professionali necessarie per la nomina in ruolo.

27 Al riguardo si deve rilevare che la decisione di non nominare in ruolo il dipendente al termine del periodo di prova comporta necessariamente giudizi da cui emerge la mancanza delle qualità necessarie per lo svolgimento delle funzioni considerate. Di conseguenza, non si può vietare all'istituzione di esprimere giudizi siffatti nella motivazione di una decisione del genere.

28 Anche questa domanda dev'essere quindi respinta.

Sulla domanda di risarcimento dei danni

29 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno materiale e morale, il ricorrente deduce, in primo luogo, che i giudizi espressi dall'amministrazione sulle sue qualità professionali sono idonei a pregiudicare la sua reputazione e, in secondo luogo, che il ritardo nella definizione della sua posizione, causato dal prolungamento del periodo di prova, lo ha lasciato in una situazione di incertezza e gli ha impedito di trovare un'altra occupazione.

30 A questo proposito, è sufficiente ricordare che il ricorrente non è riuscito a dimostrare che gli atti della Commissione eventualmente idonei ad arrecargli pregiudizio, e cioè la decisione 18 aprile 1984 con cui è stato prolungato il periodo di prova e la decisione di licenziamento 19 luglio 1984, siano affetti da vizi di legittimità di cui egli possa avvalersi.

31 Di conseguenza, anche questa domanda dev'essere respinta.

Sulle spese

32 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Everling Galmot Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 ottobre 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling